



Comune di Crema

Settore Polizia Municipale

Ordinanza n. 2014/00057 del 31/03/2014

Oggetto: Manifestazione Vespa Club "Bettinelli" Vespa-raduno p.za Garibaldi il 25-5-'14 Sig. Carcano

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

ATTESO che in data 25 maggio 2014 si terrà la manifestazione motociclistica non competitiva riguardante il "Vespa-raduno 2014" organizzato dal Vespa Club Crema-Castelleone "Giorgio Bettinelli" rappresentato dal Sig. Carcano Ettore;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della predetta manifestazione, espresso dalla Giunta Municipale nella seduta del 03 marzo 2014 con Verbale n.8 e n. d'ord.13/69 e l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico Prot. n. 8006 del 20 marzo 2014 rilasciata dal Direttore di Area Dott. Angelo Stanghellini;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi di spazio e di sicurezza con la sosta di altri veicoli sulla p.za Garibaldi nella zona di concentramento, esposizione e partenza del vespa-raduno;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati

ORDINA

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea e fino al termine della manifestazione in premessa descritta sono istituiti i seguenti obblighi e divieti previsti **il giorno 25 maggio 2014;**

- 1) **Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata sulla p.za Garibaldi, nella zona e negli stalli di sosta individuati nella predetta autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e parte integrante del presente provvedimento, il giorno 25 maggio 2014,**

dalle ore 07:00 alle ore 12:00, fatta espressa deroga per i veicoli dei partecipanti alla suddetta manifestazione;

- 2) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine della manifestazione, in premessa descritta, anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo della stessa a causa di avverse condizioni atmosferiche o eventi non prevedibili;

ORDINA

Al Sig. Carcano Ettore anche individuato quale responsabile della manifestazione sopra descritta:

- 3) Di provvedere all'installazione e rimozione della prescritta segnaletica stradale nel giorno ed orari previsti per lo svolgimento della manifestazione e di attivarsi per la disciplina e sicurezza dell'evento, dei suoi partecipanti e relativo personale al seguito, nonché dell'utenza in generale;
- 4) Dovranno essere rispettate da parte dei partecipanti e degli organizzatori le disposizioni normative che disciplinano la circolazione stradale in modo da non determinare situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti della strada;
- 5) Gli organizzatori dell'evento dovranno provvedere con proprio personale in età adulta, e oppure di altre società o gruppi o enti appositamente delegati, al servizio di viabilità, al servizio d'ordine, assistenza medica qualificata e assistenza logistica ai partecipanti, per tutta la durata della manifestazione, anche mediante movieri, in età adulta, che indossino abbigliamento ad alta visibilità che si adoperino anche per la sicurezza stradale;
- 6) Al termine della manifestazione, di provvedere alla pulizia della sede stradale dai rifiuti e imbrattamenti derivanti dallo svolgimento dell'evento;

la presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta;

MANDA

- Ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della suesposta Ordinanza;
- **All' Ufficio Tecnico Comunale** per quanto di competenza;
- All'Ufficio comunale Attività Culturali-Turismo-Manifestazioni;
- alla società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema;
- All'area Affari Generali affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza e al Corpo di Polizia Locale affinché provveda alla notifica della stessa al richiedente **Sig. Carcano Ettore anche individuato quale responsabile della manifestazione sopra descritta**

AVVERTE

Il responsabile dell'evento, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirare copia notificata dell'Ordinanza e che ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 30-04-1992 e s.m.i., copia originale o conforme della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza, il provvedimento sarà sospeso fino all'avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.

AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 16.12.1992.

AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., l'estensore della presente Ordinanza, è il Commissario Aggiunto di Polizia Locale Leonardo Imperatori A.
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

31/03/2014

IL COMANDANTE
Luciano Bisighini

www.AlboPretorionline.it 37/03/14